



**Direzione Centrale funzione pubblica**  
**Servizio Qualità della legislazione, semplificazione**  
**e coordinamento delle riforme del sistema istituzionale regionale**

**Osservatorio Legislativo Interregionale**  
**Roma, 30 settembre - 1 ottobre 2010**

**Sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale**  
**relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo giugno - settembre 2010

**a cura di:** Rossella Bascelli  
Andrea Crosilla  
Anna D'Ambrosio  
Daniela Dragonetti  
Silvia Franceschini  
Alessandra Gabriele  
Rossella Pizzo  
Elena Sangion  
Camilla Toresini

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale  
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo giugno - settembre 2010

<b>Sentenza/ Ordinanza</b>	<b>Giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Esito favorevole</b>	<b>Materia</b>
n. 213	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Trentino Alto Adige - Südtirol	Stato	Pubblico impiego
n. 215	Principale	Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione	Energia
n. 216	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Sardegna	Stato	Tutela della concorrenza; trasporti e navigazione
n. 221	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Friuli Venezia Giulia	Stato/Regione	Lavori pubblici, ambiente
n. 233	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Friuli Venezia Giulia	Stato	Demanio e patrimonio; caccia; ambiente; tutela della concorrenza
n. 234	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Friuli Venezia Giulia	Stato/Regione	Ambiente
n. 235	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Sardegna	Stato/Regione	Pubblico impiego
n. 254	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Friuli Venezia Giulia	Stato	Ambiente, urbanistica, protezione civile
n. 259	Conflitto di attribuzione	Provincia autonoma di Bolzano	Presidente del Consiglio dei ministri	Stato	Ordine pubblico e pubblica sicurezza
n. 283	Incidentale	Corte di cassazione, sezione prima civile	Valle d'Aosta	Regione	Elezioni

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 9 – 17 giugno 2010, n. 213 (GU 25/2010).

**Materia:** pubblico impiego.

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Limiti violati:** artt. 3, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 62 del 2009).

**Resistente/i:** Trentino Alto-Adige/Südtirol.

**Oggetto del ricorso:** art. 8, comma 2, della legge regionale Trentino-Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento per l'anno 2009).

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, commi 4 e 6, della legge regionale Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale), come modificato dalla disposizione impugnata.

**Annotazioni:** la disposizione regionale in epigrafe è stata impugnata per violazione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e del pubblico concorso in quanto è intervenuta in tema di selezione del personale dirigente sostituendo la norma originaria, contenuta nell'art. 24, commi 4 e 6, della l.r. 15/1983, nei confronti della quale la Corte ritiene di dovere riferire le censure mosse dal ricorrente.

In particolare, il novellato c. 4 dell'art. 24 della l.r. 15/1983 prevede due procedure selettive in modo alternativo: un concorso interno per soli titoli, riservato agli iscritti ad un albo di soggetti idonei alle funzioni dirigenziali, e un concorso per titoli ed esami aperto ad esterni; il c. 6 del medesimo articolo demanda poi alla Giunta regionale il compito di specificare con regolamento le ipotesi di ricorso a ciascuna delle due procedure.

A giudizio della Corte il sistema misto di selezione così delineato in assenza della predeterminazione dei criteri sulla base dei quali scegliere l'una o l'altra procedura e, alternativamente, in assenza dell'individuazione di una percentuale di posti riservati alla procedura tramite concorso pubblico, rimette la scelta della procedura all'arbitrio dell'organo esecutivo consentendo, astrattamente, di non optare per il criterio del pubblico concorso.

Infatti la Corte nel ribadire che il concorso pubblico costituisce la forma ordinaria di accesso al pubblico impiego, riconosce sì la possibilità di derogare a tale principio allo scopo di valorizzare le esperienze maturate all'interno dell'amministrazione, senza però che ciò escluda o riduca irragionevolmente il ricorso alla procedura del concorso pubblico: nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e del diritto di tutti i cittadini ad accedere ai pubblici uffici, la Corte si è già espressa

ammettendo che la deroga al carattere pubblico del concorso è consentita mediante la fissazione di opportuni criteri selettivi a garanzia della professionalità degli assunti e stabilendo, ad esempio, delle rigide percentuali entro le quali ricorrere a procedure di selezione interna (sent. nn. 205 e 81 del 2006).

Pertanto, la norma originaria sostituita dalla disposizione impugnata è stata dichiarata incostituzionale in riferimento agli artt. 51 e 97, terzo comma, Cost. rimanendo assorbite le altre questioni.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 9 giugno 2010, n. 215 (GU 25/2010).

**Materia:** energia

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 117 e 118 Cost.; artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); principio di leale collaborazione.

**Ricorrente/i:** Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 80/2009) (nonché Umbria, Toscana, Emilia Romagna)

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate

### **Annotazioni:**

La Provincia autonoma di Trento, insieme ad altre regioni, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 78/2009, nel testo come modificato dal d.l. 103/2009, il quale prevede, al comma 1, che il Consiglio dei ministri possa individuare interventi relativi alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e da effettuarsi con mezzi e poteri straordinari, previa intesa con la Regione interessata limitatamente all'individuazione degli interventi relativi alla produzione di energia.

I successivi commi disciplinano la nomina di uno o più Commissari straordinari per la realizzazione di tali interventi, nonché i poteri dei Commissari e le strutture di cui avvalersi.

La Provincia ricorrente, premesso che la norma censurata deve essere ricondotta alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia», sostiene che la chiamata in sussidiarietà in capo ad organismi statali del potere di individuare e realizzare interventi relativi alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, attuata dall'impugnato art. 4, non è pertinente, né proporzionata. Sotto il

primo profilo, la legge non è idonea a regolare interventi realmente urgenti, poiché prevede che questi vengano realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato», la cui disponibilità è per definizione non garantita. Sotto il secondo profilo, non ci sono ragioni per attrarre al centro, oltre all'individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione.

La ricorrente sostiene inoltre che, ammesso che sussista l'esigenza accentratrice, la norma sarebbe illegittima nella parte in cui prevede l'intesa con le Regioni solo per gli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli relativi al trasporto ed alla distribuzione dell'energia. Risulterebbero pertanto violati gli artt. 117 e 118 Cost. e le norme statutarie in materia di «energia» (artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, e art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992).

La Corte accoglie il ricorso facendo proprie le doglianze della Provincia autonoma di Trento, chiarendo che, poiché si verte in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, non può in astratto contestarsi che l'individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell'art. 118 Cost.; però, in concreto, «quando un simile spostamento di competenze è motivato con l'urgenza, che si ritiene necessaria nell'esecuzione delle opere, esso deve essere confortato da valide e convincenti argomentazioni».

Tali argomentazioni sono ritenute insussistenti nel caso di specie, in quanto la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti devono essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio.

Inoltre, la previsione secondo cui la realizzazione degli interventi deve essere affidata ai privati, rende l'intervento legislativo statale anche sproporzionato. Infatti, se le presunte ragioni dell'urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell'esecuzione immediata delle opere, a maggior ragione non sussiste motivo per sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi.

Pertanto, l'art. 4 impugnato viene dichiarato illegittimo in quanto non sono stati rispettati i canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggono in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni.

La Corte dichiara infine che le ulteriori questioni sollevate dai ricorrenti (in tema di ampiezza dei poteri dei Commissari straordinari e di mancata previsione dell'intesa con le Regioni in sede di individuazione degli interventi in materia di trasmissione e distribuzione dell'energia) restano assorbite, stante la caducazione integrale della norma censurata.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 9 – 17 giugno 2010, n. 216 (GU 25/2010).

**Materia:** tutela della concorrenza; trasporti e navigazione.

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Limiti violati:** art. 117, primo comma, Cost.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 36 del 2007).

**Resistente/i:** Regione Sardegna.

**Oggetto del ricorso:** art. 4 legge regionale Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), come sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge regionale Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007)

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata sia nel testo modificato sia nel testo originario.

**Annotazioni:** la pronuncia della Corte sulla disposizione regionale in epigrafe fa seguito all'interpretazione della normativa comunitaria fornita dalla Corte di giustizia CE alla quale, con ordinanza 103/2008, erano state sottoposte in via pregiudiziale le questioni d'interpretazione degli artt. 49 e 87 del trattato CE, assunti quali parametri interposti nella valutazione di conformità della normativa regionale rispetto all'art. 117, primo comma Cost.

Infatti, la disposizione censurata, concernente lo scalo turistico degli aeromobili privati e delle unità da diporto specificate, prevede l'applicazione di un'imposta regionale ai soggetti che ne assumono l'esercizio e che hanno il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

La Corte, dunque, ha interpellato il giudice comunitario al fine di chiarire la portata interpretativa degli articoli del Trattato CE citati, rispetto all'applicazione della norma regionale impugnata: in particolare la Corte ha chiesto se il gravare della suddetta imposta solo sui soggetti il cui domicilio fiscale è fuori dal territorio regionale contrasti con il divieto alla libera prestazione dei servizi, sancito all'art. 49, e se configuri, inoltre, un aiuto di stato alle imprese esercenti le stesse attività con domicilio fiscale interno al territorio regionale, vietato in base all'art. 87.

A giudizio della Corte di giustizia CE (sentenza 17 novembre 2009, C-169/08) l'imposta sullo scalo introdotta dalla disposizione impugnata ricade, ai sensi dell'art. 50 Trattato CE, nell'ambito d'applicazione della libera prestazione di servizi, in quanto lo scalo costituisce un presupposto necessario, per chi assume l'esercizio o utilizza i citati mezzi di trasporto, alla fruizione dei servizi forniti negli aerodromi e nei porti, servizi che possono rivestire, inoltre, un carattere transfrontaliero.

Per tale ragione e poiché l'imposta grava soltanto sugli operatori con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, la disposizione costituisce una restrizione alla libertà di prestazione dei servizi.

Inoltre, la norma regionale non viene neppure giustificata né sotto il profilo della tutela dell'ambiente, né sotto quello della coerenza del sistema tributario: per quanto attiene al primo profilo, non sussiste alcun legame tra l'inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto e il domicilio fiscale dell'esercente mentre, per quanto attiene al secondo profilo, la circostanza per la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico non sia finalizzata ad alimentare il bilancio regionale come lo sono le imposte versate dai soggetti passivi residenti in Sardegna, non configura nessuna compensazione tra l'esenzione dal pagamento dell'imposta suddetta per i residenti e le altre imposte cui questi sono soggetti.

Pertanto la disposizione regionale risulta incompatibile con la norma interposta dell'art. 49 Trattato CE e dunque illegittima per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

Restano, invece, assorbiti gli ulteriori profili d'illegittimità costituzionale relativi alla violazione dell'art. 87 e dell'art. 81 «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10» prospettato dal ricorrente ma che la Corte aveva deciso di riservare al prosieguo del giudizio.

La Corte, dunque, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale e ha esteso tale pronuncia, ai sensi dell'art. 27 della legge 87/1953, anche al testo antecedente alla modifica in quanto prevedeva ugualmente che il soggetto passivo dell'imposta avesse il proprio domicilio fuori dal territorio regionale .



## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 9 giugno 2010, n. 221 (G.U. 25/2010)

**Materia:** Lavori pubblici, ambiente

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Art. 117, secondo comma lettere e), l) e s), Cost.; art. 4 comma 1 legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

**Ricorrente/i:** Presidente del consiglio dei Ministri ( ricorso n.53/2009)

**Resistente/i:** Regione Friuli Venezia Giulia

**Oggetto del ricorso:** Art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e k), e art. 7, comma 9 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 11/2009 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

**Esito del giudizio:** La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lettera a); non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lettere b), c), e dell'art. 7, comma 9 e inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lettera k)

### **Annotazioni:**

La Corte decide sulle questioni di legittimità sollevate avverso l'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e k), della l.r. FVG 11/2009, per violazione dell'art. 4, primo comma, dello statuto speciale, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost. e avverso l'art. 7, comma 9 della stessa legge, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

In via preliminare la Corte delinea le linee fondamentali del riparto delle competenze legislative nel settore degli appalti pubblici tra Stato ed enti ad autonomia differenziata. Ricorda che l'art. 4 dello statuto speciale attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria in materie specificamente enumerate, tra le quali rientra anche quella dei «lavori pubblici di interesse regionale» (n. 9).

Puntualizza però che ciò non significa che, in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nel territorio della Regione, la legislazione regionale sia libera di esplicarsi senza alcun vincolo e che non trovino applicazione le disposizioni di principio contenute nel codice dei contratti. La disciplina regionale non può avere un contenuto difforme da quella prevista, in attuazione delle norme comunitarie, dal legislatore nazionale e, quindi, non può alterare negativamente il livello di tutela assicurato dalla normativa statale.

Passando all'esame delle singole censure la Corte ritiene fondata la questione relativa all'art 1 comma 5 lett. a) che prevede, per i lavori di importo inferiore a 200.000

euro, la non essenzialità della progettazione preliminare, considerandola assorbita nell'approvazione dell'elenco annuale dei lavori.

Sul punto la Corte, nel richiamare le proprie precedenti sentenze (401/2007 e 482/1995), ribadisce che la progettazione non costituisce una materia ma un momento del complesso iter procedimentale preordinato alla realizzazione dell'opera pubblica. Essa quindi deve svolgersi con l'articolazione prevista dall'art. 93 del d.lgs. 163/2006, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, (preliminare, definitiva ed esecutiva), essendo tale articolazione essenziale «per assicurare, con il progetto esecutivo, l'eseguibilità dell'opera» e «indispensabile per rendere certi i tempi e i costi di realizzazione» dell'opera stessa. La Corte ritiene quindi che la norma statale costituisca «elemento coesistente alla riforma economico-sociale», con la conseguenza che essa opera come limite all'attività legislativa regionale.

Nel caso in esame, tale limite non è stato osservato e quindi la norma è dichiarata incostituzionale.

Non fondate sono invece dichiarate le questioni relative all'art. 1, comma 5, lettere b) e c), della l.r. 11/2009 che, modificando gli artt. 9 e 17 della l.r. 14/2002, stabilisce una preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di aggiudicazione degli incarichi di progettazione.

Sul punto la Corte evidenzia che il Codice degli appalti prevede che gli incarichi di progettazione, ai fini dell'aggiudicazione, siano affidati utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa mentre la legislazione regionale prevede che le stazioni appaltanti debbano optare "preferibilmente" per quest'ultimo criterio. Secondo la Corte la diversa disciplina non altera le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale.

La legge regionale non ha escluso, in via aprioristica e astratta, uno dei due possibili criteri di aggiudicazione, ma ha soltanto indicato un ordine di priorità nella scelta, tanto che per dissipare dubbi interpretativi, l'art. 1, comma 5, lett. b), della stessa legge impugnata ha introdotto il comma 9-quater all'art. 9 della l.r. 14/2002, il quale chiarisce espressamente che gli incarichi «possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante» rispetto all'altro criterio previsto dalla disposizione censurata. Ne consegue che la normativa regionale, rispetto a quella statale, si limita ad imporre un obbligo di motivazione qualora l'amministrazione decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso. Tale diversità secondo la Corte non è suscettibile di ridurre la partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara, non avendo alcuna capacità di recare un vulnus ai principi della libera circolazione delle persone e delle merci.

La Corte ritiene inammissibile la questione sollevata in riferimento all'art. 1, comma 5, lettera k) della l.r. 11/2009 che modificando l'art. 56, comma 2, della l.r. 14/2002, prevede che gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote determinate dal Presidente della Regione.

La Corte osserva sul punto che la disposizione regionale impugnata riguarda le modalità di determinazione dell'importo dei finanziamenti che possono essere concessi dalla Regione alle amministrazioni aggiudicatrici, ed attiene quindi ai rapporti "esterni" tra queste ultime e la Regione stessa. La norma statale (art. 92 comma 2 d.lgs.163/2006) evocata dal ricorrente come parametro interposto invece, è relativa ai criteri di

fissazione dei compensi spettanti ai soggetti che prestano la loro attività nel corso della realizzazione dell'opera, incide quindi sui rapporti "interni" tra tali soggetti e la stazione appaltante. La Corte pertanto ritiene che la erronea indicazione del parametro interposto impedisca la disamina nel merito della questione proposta.

In ultimo la Corte ritiene non fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 7, comma 9, della l.r. 11/2009, il quale prevede una riduzione alla metà dei termini stabiliti per l'approvazione dei progetti (preliminari e definitivi) di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica che, secondo il ricorrente, violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e in particolare con il d.lgs.152/2006. Nel merito la Corte ricorda di aver già affermato che la procedura di valutazione di impatto ambientale è autonoma, ancorché connessa, rispetto al procedimento amministrativo nell'ambito del quale si colloca. La sua funzione prevalente, analogamente a quella di valutazione ambientale strategica, è quella di tutela dell'ambiente. Secondo la Corte pertanto la norma impugnata non reca alcun vulnus, per il suo contenuto precettivo, alla competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. Non ravvisa quindi alcuna interrelazione tra la riduzione della durata dei procedimenti e la violazione dei precetti contenuti nelle norme statali evocate dal ricorrente che la Regione e le amministrazioni aggiudicatrici sono comunque tenute ad osservare.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 23 giugno – 1 luglio 2010, n. 233 (G.U. 27/2010).

**Materia:** demanio e patrimonio; caccia; ambiente; tutela della concorrenza.

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Limiti violati:** art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettere a) e s), Cost.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 90/2009).

**Resistente/i:** Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

**Oggetto del ricorso:** artt. 36, comma 2, 37, commi 1 e 2, e 48, comma 6, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione - Legge comunitaria 2008).

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, dell'art. 37, comma 1, e dell'art. 48, comma 6, della L.R. 13/2009;
- l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, della medesima L.R.

### **Annotazioni:**

Il ricorrente impugna l'art. 36, comma 2, L.R. 13/2009, nella parte in cui, nel modificare il comma 2 dell'art. 58 della L.R. 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), prevede che *«Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, e successive modifiche non in possesso dei requisiti di legge, sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.»*

Il ricorrente ritiene che la norma regionale, nell'intervenire in materia di proroga della concessione demaniale marittima - materia oggetto di procedura di infrazione da parte della Comunità europea con riferimento all'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione ed alla relative leggi regionali - violi l'art. 3 Cost., la libertà di stabilimento di

cui all'articolo 43 del Trattato e di conseguenza l'articolo 117, primo comma, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché l'articolo 117, secondo comma, lettera a), Cost. in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea. La disposizione violerebbe infine anche il principio di ragionevolezza.

La Regione resistente ritiene la questione di legittimità inammissibile in quanto fondata su una procedura di infrazione comunitaria, che non costituisce né un parametro costituzionale, né una definita ed efficace interpretazione del diritto comunitario; generica e, comunque, infondata, stante il carattere transitorio della disposizione impugnata che si giustifica con l'intento di assicurare la continuità delle gestioni a beneficio dell'utenza.

La Corte respinge l'eccezione formulata dalla Regione, ritenendo la censura adeguatamente motivata e la questione fondata nel merito. Infatti, per effetto dell'art. 36, comma 2, si è esteso anche ai soggetti «non in possesso dei requisiti di legge» la possibilità di usufruire della proroga delle concessioni demaniali marittime in atto e, quindi, si è introdotta una disciplina che risulta in contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza e con l'art. 117, primo comma, Cost.. In particolare, la norma regionale, nel consentire il rinnovo automatico della concessione, determina una violazione del principio di concorrenza, in quanto a coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo è preclusa la possibilità, alla scadenza della suddetta concessione, di prendere il posto del precedente gestore (sentenze n. 180 del 2010 e n. 1 del 2008).

Il ricorrente impugna, poi, l'art. 37, commi 1 e 2, L.R. 13/2009. Tale norma, nella parte in cui individua i criteri in base ai quali è possibile esercitare l'attività venatoria sul territorio regionale relativamente alle specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché l'art. 4 dello Statuto di autonomia che, nell'attribuire alla Regione potestà legislativa primaria in materia di caccia, subordina il suo esercizio al rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Sotto quest'ultimo profilo, assume rilievo l'art. 18 della l. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) il quale, nell'elencare le specie cacciabili sul territorio nazionale e le modalità con le quali si provvede alla modifica di tali elenchi, fissa standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente.

Con riferimento alla censura relativa all'art. 37, comma 1, la resistente rileva che tale disposizione risulta priva di un'autonoma forza precettiva, poiché si limita a «ricordare» che la cacciabilità delle specie di cui al richiamato allegato II è subordinata a quanto disposto in sede comunitaria e nazionale. Ritiene, poi, inammissibile la censura relativa al comma 2 dell'art. 37, in quanto del tutto priva di motivazione.

La Corte dichiara inammissibile per difetto assoluto di motivazione la censura relativa all'art. 37, comma 2.

Ritiene invece fondata la questione relativa all'art. 37, comma 1. La norma regionale, infatti, sebbene sia riconducibile alla materia «caccia» di competenza legislativa primaria della Regione (art. 4 Statuto), nell'individuare le specie cacciabili sul territorio regionale, incide in un ambito attribuito alla competenza esclusiva statale. Ciò risulta confermato dall'art. 7 della direttiva n. 79/409/CEE, secondo cui «*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel*

*quadro della legislazione nazionale»* e dall'art. 18 della l. 157/1992, che, garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella citata direttiva, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale e, pertanto, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto indica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale e, quindi, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002).

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna infine l'art. 48, comma 6, della L.R. 13/2009, il quale prevede che *«Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione»*. La norma contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto limitativo della protezione della fauna selvatica prevista dall'art. 10, comma 3, della l. 157/1992.

La resistente osserva che la questione proposta si fonda su di un'errata interpretazione della norma censurata, dovendosi intendere il richiamo fatto dalla norma impugnata alla zona faunistica delle Alpi, riferito esclusivamente alle regole di gestione previste per quest'ultima e non anche alla quantità di protezione.

La Corte ritiene la questione fondata. La norma impugnata, infatti, nel sottoporre fino al 31 gennaio 2010 l'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto con la disciplina statale di cui all'art. 10, comma 3, della l. 157/1992 il quale, nel fissare standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente, prevede due distinti regimi di salvaguardia della fauna selvatica, ai quali corrispondono diverse quote di protezione, in ragione delle peculiari caratteristiche della zona faunistica delle Alpi.

L'art. 48, comma 6, quindi limita la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica (sentenza n. 165 del 2009), violando gli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 23 giugno - 1 luglio 2010, n. 234 (G.U. 27/2010)

**Materia:** ambiente

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Limiti violati:** artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione; articoli da 101 a 108, 124, commi 2 e 7, e all'Allegato 5 del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale)

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 86/2009)

**Resistente/i:** Regione Friuli Venezia Giulia.

**Oggetto del ricorso:** art. 4, comma 25 della legge regionale 12/2009 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), che inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter alla legge regionale 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).

**Esito del giudizio:** la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25 nella parte in cui inserisce l'art. 16-ter alla l.r. 16/2008 e non fondate le questioni di illegittimità dello stesso articolo 4 nella parte in cui inserisce l'art. 16-bis alla l.r. 16/2008.

### **Annotazioni:**

La Corte riconduce le norme impugnate, in tema di autorizzazione agli scarichi, alla materia della tutela dell'ambiente e quindi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Inoltre ribadisce che «La Regione Friuli-Venezia Giulia [...] non ha competenza primaria nella materia della tutela del paesaggio, ma ha solo la facoltà, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale e dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi statali, emanando norme di integrazione e di attuazione».

Esaminando le singole censure ritiene non fondate le questioni sollevate sull'art. 4, comma 25, della legge regionale 12/2009, nella parte in cui introduce l'art. 16-bis nella legge regionale 16/2008, il quale prevede che:

*"1. In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonche' sulla base dei regolamenti approvati da parte dell'Autorità d'ambito territorialmente competente.*

*2. Nelle more dell'adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni*

*secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché in forza dei regolamenti in vigore alla data dell' 1 gennaio 2009.*

*3. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico all' Autorità d'ambito territorialmente competente."*

Secondo la Corte la norma impugnata non contrasta con il d.lgs. 152/2006 il quale, con una norma cedevole, autorizza le Regioni a prevedere forme diverse per la scelta dell'organo al quale presentare la domanda di autorizzazione agli scarichi.

Infatti la Corte sottolinea che, anche prescindendo da quanto sostenuto dalla difesa regionale circa la natura di soggetti pubblici rivestita dalle società che gestiscono il servizio idrico integrato, che presentano le caratteristiche della gestione in house, non è fondato il presupposto stesso della censura della ricorrente, secondo la quale nel nostro ordinamento sussiste un divieto insuperabile ad affidare a soggetti privati lo svolgimento di funzioni amministrative. In proposito la Corte richiama i diversi casi in cui ciò è stato previsto proprio da leggi che hanno superato lo scrutinio di costituzionalità e, in proposito, rinvia alle proprie sentenze n. 322/2009 e n. 165/2007.

Infondata è altresì ritenuta la censura relativa all'art. 16-bis, in riferimento all'art. 118 Cost.

Sul punto la Corte ritiene non pertinente il richiamo alla violazione del principio di sussidiarietà, perché il ricorrente ripropone quanto lamentato in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost.. La censura infatti non concerne i criteri attraverso i quali la distribuzione delle funzioni è attuata, ma la circostanza che la norma regionale impugnata assegna il potere autorizzatorio a soggetti privati, rendendo quindi inconferente il richiamo all'art. 118, primo comma, Cost. che regola la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi enti territoriali.

Infondata è ritenuta anche la questione di illegittimità, sollevata sempre sulla stessa norma in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dove stabilisce che siano autorizzati «dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura».

Secondo la Corte la norma, peraltro non chiarissima, in realtà non prevede la concessione di un'autorizzazione generalizzata e indiscriminata a chiunque la chieda ma intende precisare che ogni richiesta di autorizzazione relativa all'attività di scarico, deve essere attribuita alla competenza del gestore del servizio idrico integrato.

Fondata è invece la questione relativa all'art. 16-ter, ove è statuito che: *"L'autorizzazione agli scarichi ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e secondo quanto previsto da tale disposizione normativa, è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. In caso di scarichi conferiti a un depuratore l'autorizzazione viene sempre intestata al gestore dell'impianto di depurazione, ancorché l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo".* Infatti l'art. 124 del d.lgs. 152/2006 definisce la titolarità dell'autorizzazione allo scarico, regolando la materia in modo uniforme su tutto il territorio nazionale con particolare attenzione ai casi complessi, in cui le acque reflue vengono conferite a soggetti terzi. Il soggetto obbligato ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è identificato dal legislatore nazionale in colui che svolge l'attività che produce lo scarico stesso, prevedendo la possibilità di effettuare scarichi in comune con l'identificazione del soggetto terzo titolare dello scarico e senza esonero di responsabilità anche in presenza di conferimento degli scarichi ad un soggetto terzo.



La norma statale inoltre stabilisce l'esonero dall'autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto di depurazione avvenga «tramite condotta», mentre la norma censurata consente, ai soggetti che conferiscono gli scarichi ad un depuratore, di non richiedere l'autorizzazione ritenendo sufficiente quella concessa al titolare dello scarico finale.

La norma regionale presenta quindi una disciplina diversa da quella statale che consente l'esonero dell'autorizzazione solo se esistono opere materiali (le «condotte») che colleghino direttamente le acque reflue all'impianto deputato allo scarico finale, permettendo, in questo modo, anche una precisa individuazione di ogni singolo produttore di acque reflue.

Sul punto la Corte ribadisce che in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle Province autonome in quanto «lo Stato stabilisce "standard minimi di tutela"» ossia assicura una tutela «adeguata e non riducibile» dell'ambiente (sent. 61/2009) valevole anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (sent. 101/2010).

Secondo la Corte l'art. 16 ter è quindi illegittimo in quanto reca una disciplina afferente alla materia tutela dell'ambiente, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, che eccede la competenza regionale, accordando, peraltro, al bene ambientale una tutela inferiore rispetto a quella statale.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 5-7 luglio 2010, n. 235 (GU 28/2010)

**Materia:** pubblico impiego

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale (ricorso n. 98/2009)

**Limiti violati:** agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); principio di leale collaborazione.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Resistente/i:** Regione Sardegna

**Oggetto del ricorso:** artt. 3, commi 1, 2, 3 e 12, e 9, commi 3 e 4, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009 n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 12, della legge regionale 3/2009;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 3/2009;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 3/2009;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge regionale 3/2009;

### **Annotazioni:**

Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale impugnata detta norme per il contenimento del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, sottoponendo ad alcuni limiti la possibilità della Regione Sardegna e degli enti pubblici regionali sardi di ricorrere a tali contratti, per far fronte alle proprie esigenze. In particolare: impone un limite quantitativo massimo (non più del 3% dell'organico complessivo); prevede la necessità di procedure pubbliche di selezione (privilegiando quelle per soli titoli); precisa che tali assunzioni non costituiscono in alcun modo presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato e prevede le sanzioni in caso di inosservanza delle predette disposizioni (nullità dei provvedimenti di assunzione e responsabilità contabile di chi li ha posti in essere).

La Corte ritiene non fondate le censure relative al comma 1, in quanto la denunciata lesione di una competenza legislativa statale (per violazione della Costituzione in materia di ordinamento civile, o del principio di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, di accesso ai pubblici uffici mediante pubblico concorso) non sussiste.

In riferimento alla dedotta violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la Corte ha ribadito che, per la identificazione della materia in cui si colloca la disposizione impugnata, questa va individuata avendo riguardo all'oggetto o alla disciplina da essa stabilita, sulla base della sua ratio, senza tenere conto degli aspetti marginali e riflessi (sentt. 165/2007 e 368/2008).

Di conseguenza, la norma censurata deve ritenersi inquadrabile nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali, attribuita dallo statuto sardo alla competenza legislativa esclusiva della Regione, tenuto conto che essa mira a regolamentare le modalità di instaurazione di contratti di lavoro con la Regione e, dunque, spiega la sua efficacia nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro, incidendo sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane.

La Corte ribadisce che la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (sentt. 380/2004, 95/2008 e 100/2010).

Relativamente alla selezione concorsuale per soli titoli e alla conseguente denunciata violazione del principio del concorso pubblico (lesione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.), la Corte ribadisce il carattere non assoluto del principio enunciato nell'art. 97 Cost. e afferma la legittimità di forme di selezione più agili, purché rispettose dell'esigenza di garantire parità nell'accesso e un adeguato livello di competenza.

La Corte dichiara poi l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell'art. 3: le due norme consentono che avvenga in modo indiscriminato lo stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni sarde, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica da parte degli interessati. Pertanto, esse si pongono in aperto contrasto con l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti.

La Corte giunge ad analoghe conclusioni in riferimento al comma 12 dello stesso art. 3, che autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio a una certa data con contratto a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge.

Anche tale norma viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97 Cost. La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive. Il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, in quanto non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e possa essere riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere (sent. 293/2009).

Oggetto di impugnazione sono stati anche i commi 3 e 4, dell'art. 9.

Il comma 3 è stato impugnato in quanto prevede che la Giunta regionale, al fine di utilizzare il personale precario della scuola secondo l'ordine delle relative graduatorie, predisponga, per l'anno 2009-2010, un programma di interventi inteso a favorire l'estensione del tempo scuola nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi.

Esso si porrebbe in contrasto:

- a) con l'art. 5, lettera a), dello statuto regionale, il quale conferisce alla Regione la facoltà di adottare norme di mera integrazione ed attuazione in materia di istruzione, in conformità con le disposizioni contenute nella legislazione statale, a fronte di peculiarità della Regione stessa;
- b) con il principio di leale collaborazione, poiché la materia è oggetto di un accordo sottoscritto dallo Stato e dalla Regione.

La Corte dichiara infondata la questione promossa in riferimento all'art. 5, lettera a), dello statuto speciale. Il parametro costituzionale invocato è erroneo. La norma che rileva ai fini della competenza della Regione in materia di istruzione è l'art. 117, terzo comma, Cost. e non più l'art. 5. Infatti, a seguito della riforma del titolo V Cost., le Regioni a statuto ordinario vantano, nella materia dell'istruzione, una competenza legislativa concorrente, la quale, ai sensi dell'art. 10 della l. cost. 3/2001, si estende anche alle regioni a statuto speciale.

La Corte ritiene poi che il principio di leale collaborazione non sia violato, perché, conformemente a quanto stabilito con l'accordo sottoscritto, la norma demanda, sia pure in modo implicito, la fase di confronto con l'autorità statale periferica al momento della concreta attuazione delle misure programmate.

Il comma 4 è stato impugnato in quanto attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire, tenuto conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, le modalità e i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche.

Esso si porrebbe in contrasto con:

- a) gli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale, relativi rispettivamente alla competenza regionale esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e di mera integrazione ed attuazione in materia di istruzione;
- b) la competenza statale esclusiva in tema di ordinamento ed organizzazione del sistema scolastico e l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., sui livelli essenziali delle prestazioni;
- c) i principi generali della normativa statale in materia di istruzione, essendo stato omissivo ogni riferimento al riguardo nella determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione del personale;
- d) il principio di leale collaborazione tra tutti i livelli di governo, non essendo stato previsto alcun coinvolgimento dell'ufficio scolastico regionale.

La Corte dichiara infondata la questione promossa in riferimento agli artt. 3 e 5 dello statuto speciale, in quanto il parametro costituzionale invocato è incongruo, atteso che l'art. 117 Cost., per effetto dell'art. 3 della legge cost. 3/2001, ha inserito l'istruzione tra

le materie di legislazione concorrente ed ha così assegnato alla Regione uno spazio di autonomia più ampio rispetto alle norme statutarie.

La Corte ritiene infondata la questione anche in riferimento alla competenza statale esclusiva in tema di ordinamento ed organizzazione del sistema scolastico ed all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., sui livelli essenziali delle prestazioni, poiché il compito della distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome spetta alle Regioni (sent. 13/2004), essendo aspetto intimamente collegato ai settori di pertinenza regionale della programmazione scolastica e del dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche (sent. 200/2009). Inoltre, la definizione dell'assetto organizzativo e gestorio del servizio è estranea al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

La Corte considera la questione non fondata nemmeno con riguardo al rispetto della normativa statale in materia di istruzione e del principio di leale collaborazione, in quanto, da un lato, non sono stati indicati i principi generali, derivanti dalla normativa statale, che sarebbero stati violati; dall'altro, perché, avendo la Regione disciplinato con legge la materia, non v'è da salvaguardare alcuna «esigenza di continuità di funzionamento del servizio di istruzione» che giustifichi tuttora l'intervento dell'ufficio scolastico regionale.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 7-15 luglio 2010, n. 254 (G.U. 29/2010)

**Materia:** ambiente; urbanistica; protezione civile

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 114, 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, artt. 4 e 5 dello Statuto speciale Regione Friuli Venezia Giulia

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 96/2009)

**Resistente/i:** Regione Friuli Venezia Giulia

**Oggetto del ricorso:** artt. 9 e 15 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio).

**Esito del giudizio:** la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 15.

### **Annotazioni:**

Lo Stato ha impugnato gli artt. 9 e 15 della l.r. 16/2009; il primo prevede che la Regione possa concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche ed il secondo, attribuisce al Comune la potestà di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali.

In via preliminare la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla regione FVG circa la mancata motivazione nel ricorso sull'applicazione delle invocate norme del titolo V della Cost. ad una Regione a statuto speciale. Sul punto infatti la Corte ritiene che dalle motivazioni del ricorso si deduca agevolmente che il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione della competenza legislativa attribuita alla Regione dallo statuto speciale, e in via gradata, fa riferimento all'art. 117, terzo comma, in un caso, e all'art. 117, secondo comma, lettera s), nell'altro, nell'ipotesi in cui si ritenga applicabile il parametro costituzionale alla luce dell'art. 10 della l.cost. 3/2001. La Corte ritiene invece fondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione FVG, con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 114 e 117, primo comma, Cost., in quanto il ricorrente, senza argomentare, si è limitato ad una generica invocazione di tali parametri.

Nel merito è invece ritenuta fondata la questione sollevata sull'art. 9 della l.r. 16/2006.

Tale norma autorizza la Regione «a concedere deroghe all'osservanza» delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche «nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto» di tali norme. La deroga «è disposta dalla Giunta regionale sulla base dell'istruttoria della struttura regionale competente in materia, sentita la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici».

L'art. 88 del d.P.R. 380/2001 prevede invece la possibilità di concedere tali deroghe rimettendo questo potere al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, «previa apposita istruttoria dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

Secondo la Corte con tale procedura il legislatore statale ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco sia l'alta tecnicità dei provvedimenti in questione, sia l'esigenza di una valutazione uniforme dei casi di deroga. L'art. 88 costituisce quindi in questo contesto l'espressione di un principio fondamentale.

Secondo la Corte la Regione ha legiferato trascendendo l'ambito della materia dell'urbanistica, nella quale ha potestà legislativa primaria. La l.r. 16/2006 attinge infatti a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia delle "opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali" (art. 5, primo comma, numero 22, dello statuto speciale), ovvero della "protezione civile" (cfr. sent. 182/2006). Pertanto la Regione FVG, nell'esercizio della sua competenza concorrente, ha violato il principio fondamentale espresso dall'art. 88 del d.P.R. 3807/2001, conseguentemente l'art. 9 impugnato è dichiarato illegittimo.

Per quanto attiene alla questione sollevata in merito all'art. 15 della l.r. 16/2009, la Corte evidenzia che esso ha ad oggetto la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell'equilibrio idrogeologico di taluni territori, con particolare riguardo ai rischi "geologici, idraulici e valanghivi".

In particolare, dopo avere stabilito che «il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo "geologico, idraulico e valanghivo", ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi», affida al Comune il compito di definire tali ambiti territoriali e di suddividerli in: (a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali; (b) aree che, in caso di destinazione d'uso ai fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un rischio di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e "valanghivo"; (c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e "valanghivo", eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità. La definizione di tali ambiti avviene tramite uno studio che i Comuni trasmettono alla struttura regionale competente in materia, per la verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio.

Secondo la Corte, la norma impugnata in ragione di tale contenuto, rientra nella materia esclusiva statale della tutela dell'ambiente e non tra le competenze attribuite alla Regione FVG dallo statuto speciale. Essa si pone in contrasto con l'art. 65 del d.lgs. 152/2006, che rimette alla pianificazione di bacino l'individuazione di dette aree e definisce il piano di bacino come «piano territoriale di settore» e «strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato».

Tale piano – oggetto di una procedura concertata – contiene non solo «il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico» e «delle utilizzazioni del

territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali», ma anche l'individuazione e la quantificazione «delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause», l'indicazione delle «direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli», nonché l'individuazione «delle zone da assoggettare a specifici vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici».

La norma impugnata è pertanto incostituzionale in quanto reca una disciplina che viola la competenza dello Stato nella materia della "tutela dell'ambiente" (sent. nn. 378/2007, 104/2008 e 12/2009).



## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 7 – 21 luglio 2010, n. 259 (G.U. 30/2010)

**Materia:** Ordine pubblico e pubblica sicurezza

**Tipo di giudizio:** Conflitto di attribuzione

**Limiti violati:** Artt. 9, primo comma, nn. 6 e 7, 16 e 20 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione

**Ricorrente/i:** Provincia autonoma di Bolzano (ric. nn. 19, 20, 21, 25, 26 e 27 del 2008)

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** Ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano n. 964/2008, Area III, del 10 settembre 2008; decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, e relativa lettera di comunicazione datata 18 settembre 2008; decreti del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 16 settembre 2008 e del 21 ottobre 2008, e relative lettere di comunicazione; decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008 e relativa lettera di comunicazione; decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, e relativa lettera di comunicazione; decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre 2008, e relativa lettera di comunicazione

**Esito del giudizio:** La Corte ha dichiarato i ricorsi non fondati

### **Annotazioni:**

Con la sentenza in epigrafe la Corte ha definito i sei distinti ricorsi per conflitto di attribuzione, sollevati dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ad una serie di provvedimenti di sospensione della licenza di svariati esercizi pubblici, adottati, rispettivamente, dal Commissario del Governo e dal Questore della Provincia di Bolzano.

La Provincia ritiene che con l'adozione degli atti impugnati lo Stato abbia violato le competenze legislative ed amministrative provinciali in materia di "turismo e industria alberghiera", "esercizi pubblici" e "spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza", di cui agli artt. 8, primo comma, n. 20, 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e le connesse attribuzioni di cui all'art. 20 del medesimo statuto.

Secondo la ricorrente, tali norme attribuirebbero al Presidente della Provincia i poteri di pubblica sicurezza inerenti alle materie di competenza provinciale, configurando come meramente residuali i poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali.

I provvedimenti impugnati sarebbero lesivi delle prerogative provinciali, in quanto gli interessi tutelati dall'autorità statale di pubblica sicurezza con i predetti non avrebbero rilevanza esterna alle materie di competenza provinciale ed alle connesse

attribuzioni provinciali di cui all'art. 20 dello statuto speciale, non attenendo in modo diretto all'ordine pubblico strettamente inteso, e rientrando, invece, nell'ampia competenza provinciale delimitata dalle norme statutarie e di attuazione statutaria.

La Corte ha riunito i ricorsi proposti, in quanto gli stessi hanno ad oggetto provvedimenti di contenuto analogo, corrispondenti alla sospensione della licenza di esercizio pubblico, e impugnati con censure di identico contenuto e li ha giudicati non fondati.

Cinque dei sei ricorsi proposti impugnano alcuni decreti di sospensione temporanea della licenza di esercizi pubblici, adottati dal Questore della Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 100 del regio decreto n. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), allo scopo di scongiurare il verificarsi di situazioni atte a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza. Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, dal testo degli atti impugnati, prodotti in giudizio, emerge, infatti, che l'adozione dei medesimi è avvenuta in quanto, nel corso di controlli di polizia, è stata accertata la presenza abituale di persone pregiudicate e talora si sono verificate liti ed aggressioni che hanno comportato la necessità dell'intervento delle forze dell'ordine.

Tali atti rientrano fra quelli, adottati ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., di sospensione della licenza di pubblico esercizio, la cui finalità, come già espressamente affermato in precedenti sentenze, «non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale; ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente» (sent. 129/2009).

I provvedimenti impugnati, in quanto strumentali esclusivamente alla tutela della sicurezza dei cittadini, non determinano, a giudizio della Corte, alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non sono riconducibili ai poteri di polizia assegnati al suo Presidente in materia di esercizi pubblici, costituendo legittimo svolgimento dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato.

Analoghe considerazioni sono state svolte con riguardo al ricorso avente ad oggetto un'ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, con cui è stata disposta la sospensione temporanea della licenza di un esercizio pubblico, anche se a seguito dell'intervenuto accertamento, nel corso di controlli di polizia, della somministrazione di bevande alcoliche, presso il medesimo locale, oltre l'orario consentito, in violazione del disposto dell'art. 6 del d.l. 117/2007.

Anche in tal caso, la Corte ha evidenziato che il provvedimento in esame è stato posto in essere in vista della prevalente necessità di tutelare la pubblica sicurezza, in attuazione di quanto, a tale scopo, prescritto dall'art. 6 del d.l. n. 117/2007.

La Corte ha richiamato la precedente giurisprudenza costituzionale con cui è stato riconosciuto che la predetta disposizione si inserisce in un contesto normativo volto a favorire una «presa di coscienza dei pericoli, per l'incolumità degli utenti della strada, derivanti dall'abuso di bevande alcoliche» (sent. n. 152/2010), cosicché risulta evidente che i provvedimenti adottati in attuazione della stessa sono volti esclusivamente ad evitare che si possano verificare episodi di guida in stato di ubriachezza potenzialmente lesivi dell'ordine pubblico.

Pertanto il provvedimento in esame, a giudizio della Corte, non lede alcuna competenza provinciale, in quanto adottato nell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 7 – 23 luglio 2010, n. 283 (G.U. 30/2010)

**Materia:** Elezioni

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** Artt. 3 e 51 Cost.

**Ricorrente/i:** Corte di cassazione, sezione prima civile (ord. n. 321/2009)

**Resistente/i:** Regione autonoma Valle d'Aosta

**Oggetto del ricorso:** Art. 2, comma 1, lett. r), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 20/2007 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale),

**Esito del giudizio:** La Corte ha dichiarato non fondata la questione

### Annotazioni

La disposizione impugnata stabilisce che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale, tra gli altri, «il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale Usl della Valle d'Aosta».

Tale causa di ineleggibilità, come sancito dal successivo art. 3, comma 1, della medesima legge, non ha effetto «se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura».

Diversamente, l'art. 8, comma 4, stabilisce che in presenza di una delle cause di incompatibilità disciplinate dal precedente art. 5, l'eletto al Consiglio regionale deve dichiarare, entro otto giorni dalla data di convalida delle elezioni, quale carica presceglie.

Ad avviso della Corte remittente, la norma in esame violerebbe gli artt. 3 e 51 Cost., in quanto si prevede un'ipotesi di ineleggibilità, in presenza della quale è sancita la decadenza dell'eletto e non già l'esercizio del diritto di opzione da parte di questi tra le due cariche, come stabilito con riferimento alla sussistenza di cause di incompatibilità.

Di conseguenza, la remittente chiede alla Corte di valutare «se la qualità di legale rappresentante di una struttura socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda USL regionale giustifichi la deroga assoluta al diritto di elettorato passivo, sotto forma di causa di ineleggibilità non rimuovibile ex post», rilevando, in sostanza che la disposizione censurata violerebbe i suindicati parametri costituzionali.

In via preliminare, la Corte ha disatteso l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalle parti private resistenti sotto il profilo secondo cui il giudice a

quo, pur invocando – quali parametri che si assumono violati – gli artt. 3 e 51 Cost., non illustrerebbe con chiarezza le ragioni della asserita violazione.

Contrariamente a tale assunto, è stato, infatti, rilevato che l'ordinanza della Corte di cassazione indica in modo adeguatamente specifico le ragioni relative sia alla rilevanza, sia alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata.

Sempre in via preliminare, è stata esaminata l'eccezione di inammissibilità sotto il profilo che, nella specie, sarebbe stata richiesta una non consentita pronuncia additiva, come si desumerebbe, in primo luogo, dal fatto che la Corte di cassazione afferma che «la questione si pone per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. nella parte in cui la norma in questione commina l'ineleggibilità nei confronti del legale rappresentante e dei direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta – rimuovibile, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, non oltre sei mesi dalla data di scadenza della legislatura – anziché stabilire una causa di incompatibilità, sanabile con l'opzione da effettuare entro otto giorni dalla data di convalida dell'elezione, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della stessa legge». A ciò va aggiunto che, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, la medesima Corte ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera r), della l.r. in esame, per contrasto, «nei sensi di cui in motivazione», con gli artt. 3 e 51 Cost.

Tale eccezione non è stata giudicata fondata; sul punto la Corte ha infatti osservato che il giudice a quo, in effetti, non chiede un intervento che possa ritenersi manipolativo della norma impugnata, in quanto viene prospettato soltanto che vi sarebbe stata una erronea valutazione, da parte del legislatore valdostano, circa la natura della situazione in cui versa il legale rappresentante di una struttura sanitaria privata convenzionata con il servizio regionale di sanità.

Il predetto legislatore erroneamente avrebbe qualificato come causa di ineleggibilità quella che, a dire del remittente, sarebbe, invece, sostanzialmente, una causa di incompatibilità. E dalla più esatta qualificazione giuridica di tale situazione deriverebbero, secondo l'impostazione dell'ordinanza di rimessione, conseguenze previste dalla normativa regionale attinente al procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, nel senso che, dopo la sua elezione, l'interessato dovrebbe soltanto optare tra il mantenimento della carica di legale rappresentante della struttura sanitaria e quella di consigliere regionale.

D'altronde, in numerose fattispecie (sent. nn. 129/1975, 45/1977, 129/1977, 171/1984, 450/ 2000) la Corte ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale di disposizioni che avevano previsto come cause di ineleggibilità situazioni integranti, invece, vere e proprie cause di incompatibilità, senza alcuna preliminare rilevanza della eventuale estraneità di tali pronunce al potere decisorio della Corte, sotto il profilo secondo cui sarebbero state richieste sentenze additive di tipo manipolativo, non consentite in sede di giudizio di costituzionalità.

La Corte ha, dunque, affermato, in rapporto a specifiche fattispecie sottoposte al suo esame, che determinate situazioni, qualificate dalla legge come cause di ineleggibilità, debbano essere ridotte, invece, a situazioni di incompatibilità attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che abbiano, viceversa, disposto la decadenza dell'eletto, in luogo della eliminazione ex post del contrasto di interessi mediante l'opzione da parte dell'interessato tra le due cariche, da effettuare in un termine breve.

Nel merito, la questione non è stata ritenuta fondata.

Al riguardo, la Corte ha premesso che costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo cui la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione; sicché le norme che disciplinano quest'ultima sono di stretta interpretazione.

Analogamente è a dirsi per le cause di incompatibilità. Le une e le altre, in definitiva, introducono limitazioni al diritto di elettorato passivo.

Diverse, però, sono le ragioni giustificative dei due istituti.

La differenza tra ineleggibilità e incompatibilità è data dal fatto che la prima situazione è idonea a provocare effetti distorsivi nella parità di condizioni tra i vari candidati nel senso che – avvalendosi della particolare situazione in cui versa il soggetto «non eleggibile» – egli può variamente influenzare a suo favore il corpo elettorale. La seconda, invece, è una situazione che non ha riflessi nella parità di condizioni tra i candidati, ma attiene alla concreta possibilità, per l'eletto, di esercitare pienamente le funzioni connesse alla carica anche per motivi concernenti il conflitto di interessi nel quale il soggetto verrebbe a trovarsi se fosse eletto. Di qui la conseguenza che il soggetto ineleggibile deve eliminare ex ante la situazione di ineleggibilità nella quale versa, mentre il soggetto soltanto incompatibile deve optare, ex post, cioè ad elezione avvenuta, tra il mantenimento della precedente carica e il munus pubblico derivante dalla conseguita elezione.

Premesso un tanto, la Corte ha ritenuto opportuno delineare, sia pure in sintesi, la ricostruzione del quadro normativo, statale e regionale, in cui si inserisce la norma impugnata.

Se, infatti, da un lato, come già affermato, il principio di ragionevolezza opera con particolare rigore nella materia elettorale (sent. n. 376/2004), dall'altro, non di meno, a giudizio della Corte, occorre ricordare che, in primo luogo, sussiste un'esigenza di tendenziale uniformità sul piano nazionale della disciplina dell'elettorato passivo, e, in secondo luogo, che la costante giurisprudenza costituzionale ha subordinato la possibilità di introdurre discipline regionali differenziate, rispetto a quella nazionale, solo in presenza di particolari situazioni ambientali che giustificano normative autonome (da ultimo, sent. n. 143/2010).

Tali discipline, pertanto, possono considerarsi legittime, sul piano costituzionale, solo se trovano ragionevole fondamento in situazioni idonee a giustificare il peculiare trattamento riconosciuto dalle relative disposizioni (sent. n. 143/2010).

La Corte prende in esame le l. 154/1981, il d.lgs. 502/1992, il d.lgs. n. 267/2000 e alla luce di tale ricognizione normativa evidenzia che l'ineleggibilità dei vertici delle ASL e delle strutture sanitarie private che operano in regime di convenzione o di accreditamento, costituisce un dato di sistema della legislazione statale e configura, dunque, un principio generale dell'ordinamento giuridico elettorale, il quale tiene conto e attribuisce rilievo, da una parte, al ruolo della Regione in tema di servizi sanitari, e, dall'altra, al parallelismo esistente tra le suddette cariche operanti in modo analogo nelle strutture sia pubbliche che private (sent. 27/ 2009).

D'altronde, la Corte, con specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva di una Regione a statuto speciale (quella Siciliana), proprio in tema di ineleggibilità ed incompatibilità, ha in più occasioni affermato che «la disciplina regionale d'accesso alle

cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dalla identità di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza» (sent. n. 288/2007, che ha richiamato le sentenze n. 235/1988, n. 20/1985, n. 171/1984, n. 26/1965 e n. 105/1957). Con la sent. 288/2007 la Corte ha richiamato anche il proprio orientamento secondo cui discipline legislative differenziate possono essere ammissibili, ma solo «in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive» per le Regioni a statuto speciale, «ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di un interesse generale».

Evenienza questa che non è stata ritenuta sussistente nel giudizio di costituzionalità, che riguarda la legislazione elettorale della Valle d'Aosta e, in particolare, la disciplina della ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.

Sotto altro, non meno importante, aspetto assumono rilievo nella materia in questione anche ulteriori disposizioni contenute nella stessa legge regionale della Valle d'Aosta n. 20/2007 adottate in applicazione dell'art. 15 dello statuto speciale. (sent. 25/2008)

Dal suddetto quadro della legislazione della Regione valdostana, si ricava che sia per le posizioni apicali dell'unica Azienda sanitaria regionale ivi esistente, sia per quelle delle strutture sanitarie o socio-sanitarie private in regime di accreditamento con tale azienda, vige il medesimo regime di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale. Diversamente, per le figure professionali intermedie è sancita soltanto l'incompatibilità, rimuovibile ex post nel termine stabilito dal già citato art. 8, comma 4, della l.r. 20/2007.

La Corte ha osservato, inoltre, come lo stesso art. 2 della legge ora citata, alle lettere n), o), p), e q), preveda numerose altre ipotesi nelle quali la situazione di soggetti che abbiano la "legale rappresentanza", tra l'altro, di enti pubblici non economici, agenzie, aziende dipendenti dalla Regione o partecipate dalla stessa, integra una causa di ineleggibilità rimuovibile soltanto prima delle elezioni e non già una causa di incompatibilità sottoposta, come si è precisato, ad un diverso regime giuridico.

La Corte ha inoltre aggiunto che in altre Regioni a statuto speciale e nella Provincia autonoma di Trento, sono previste analoghe ipotesi di ineleggibilità a componenti dei consigli e delle assemblee elettive, quali quelle di cui alla legge della Regione Siciliana 29/1951; legge della Provincia autonoma di Trento 3/1994; legge Friuli-Venezia Giulia. 21/2004

A giudizio della Corte dall'esame della suindicata legislazione, sia statale che regionale, emerge, pertanto, che la Regione Valle d'Aosta si è dotata di una normativa in materia coerente con quella statale, da un lato, soddisfacendo l'esigenza di una disciplina tendenzialmente unitaria a livello nazionale in materia di ineleggibilità; dall'altro, superando il vaglio di ragionevolezza, tenuto conto delle peculiarità dell'azienda sanitaria regionale cui si è innanzi fatto riferimento.

Non è dubitabile che la posizione delle autorità di vertice delle strutture sanitarie private, le quali operino in stretta collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche della Regione, consenta di influire in vario modo sugli orientamenti degli elettori, sicché possono essere ravvisati, in concreto, pericoli di captatio benevolentiae o di metus publicae potestatis.

D'altra parte, la scelta tra la previsione di una ipotesi di ineleggibilità o, in alternativa, di una ipotesi di incompatibilità appartiene a quella discrezionalità legislativa che, nella specie, non risulta esercitata in modo irragionevole.

La Corte precisa, infine, che elementi a favore dell'illegittimità della norma impugnata non possono trarsi dalla sentenza 25/2008, relativa ad una diversa fattispecie. La suddetta pronuncia ha affermato che le peculiarità che caratterizzano la figura del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta consentivano di ritenere ragionevole la prevista ineleggibilità al fine di evitare che dette peculiarità potessero dare luogo ad interferenze sulla consultazione elettorale regionale, avuto riguardo alla posizione del Rettore, sia per le funzioni che è chiamato ad esercitare, sia per le modalità della sua nomina, nonché per le interazioni con gli altri organi dell'Università. Al contrario, la Corte ha ritenuto che, per quanto concerne i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta, proprio in ragione del ruolo e delle funzioni degli stessi, non sussistessero analoghe esigenze di interesse pubblico o adeguate motivazioni idonee a legittimare restrizioni al diritto di elettorato passivo dei soggetti sopra indicati.